

Panificatori

PREMESSA

L'attività di “panificio” è un'attività artigianale o industriale che si identifica con l'intero ciclo produttivo del pane, dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale.

Il panificio autorizzato può vendere i propri prodotti della panificazione solamente nei locali di produzione o in locali ad essi adiacenti, senza necessità di altro titolo autorizzativo. I medesimi prodotti possono essere consumati in detti locali, utilizzando gli arredi dell'azienda, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle norme igienico-sanitarie.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del procedimento: Dott. Crescenzo Ordichelli - 081.7953320

ADEMPIMENTI

Il decreto legge “Bersani” 4/7/2006, n. 223, convertito con modifiche nella legge 4/8/2006, n. 248, ha abrogato la Legge 31/07/1956, n. 1002 (Nuove norme sulla panificazione), introducendo la denuncia di inizio attività in materia di panificazione da presentare al comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in sostituzione della “licenza” rilasciata dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura.

In proposito, l'art. 4 del decreto legge in parola, titolato “Disposizioni urgenti per la liberalizzazione dell'attività di produzione del pane”, al comma 2, dispone, tra l'altro, che” L'impianto di un nuovo panificio ed il trasferimento o la trasformazione di panifici esistenti sono soggetti a dichiarazione di inizio attività da presentare al comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241. La dichiarazione deve essere corredata dall'autorizzazione della competente Azienda sanitaria locale in merito ai requisiti igienico-sanitari e dall'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, dal titolo abilitativo edilizio e dal permesso di agibilità dei locali, nonché dall'indicazione del nominativo del responsabile dell'attività produttiva, che assicura l'utilizzo di materie prime in conformità alle vigenti norme, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualità del prodotto finito”.

Dal 31/07/2010, **l'esercizio dell'attività di panificazione**, prima sottoposto a D.I.A., è **sottoposto alla presentazione di una S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività)**, la quale, ai sensi ai sensi dell'art. 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, così come sostituito dall'art. 49, comma 4 bis, del D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito con modificazioni con Legge 30/07/2010, n.122, deve essere necessariamente corredata, dalle dichiarazioni, attestazioni/asseverazioni, e dagli elaborati tecnici, relativi alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla Legge (v. citato art. 4 D. L. 04/07/2006, n. 223) per l'esercizio dell'attività.

La segnalazione deve essere redatta in modalità telematica utilizzando l'apposita modulistica disponibile sul sito web del Comune nelle pagine dedicate allo Sportello unico per le attività produttive.

Cosa dichiarare

Nella segnalazione il soggetto interessato, tra l'altro, dichiara:

- a) di essere o di non essere in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 8 agosto 1985 n. 443, e successive modificazioni e integrazioni, impegnandosi nel caso positivo, a presentare domanda di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane;
- b) di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 5, commi 2 e 4, del D. L.gs. 114/98;
- c) il nominativo del responsabile dell'attività produttiva, che assicura l'utilizzo di materie prime in conformità alle vigenti norme, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualità del prodotto finito.
- d) che il locale sede dell'esercizio è conforme ai requisiti igienico-sanitari e alle norme urbanistiche edilizie, anche con riferimento alla destinazione d'uso.
- e) di aver rispettato le norme delle emissioni in atmosfera e di prevenzione incendi.

Cosa allegare

Alla S.C.I.A. vanno allegati:

- a) Attestazione/asseverazione/dichiarazione di conformità di un tecnico abilitato o di una Agenzia per le imprese, per la conformità dei locali alle norme edilizie urbanistiche anche con riferimento all'agibilità e alla destinazione d'uso, con allegata planimetria;
- b) Attestazione/asseverazione/dichiarazione di conformità di un tecnico abilitato o di una Agenzia per le imprese, per la conformità dei locali e delle attrezzature alle norme in materia igienico sanitaria, della emissione in atmosfera e della prevenzione incendi;
- c) Documentazione comprovante il regolare subentro in proprietà/in gestione e la licenza di panificazione del precedente titolare (solo in caso di subingresso);
- d) Licenza di panificazione del precedente locale (solo in caso di trasferimento);
- e) Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà per TaRSU, ICI e TOSAP/COSAP;
- f) Fotocopia documento di riconoscimento del titolare/legale rappresentante;
- g) Fotocopia documento di riconoscimento del responsabile dell'attività produttiva;
- h) Permesso di soggiorno/Permesso di soggiorno CE (per cittadini stranieri non appartenenti alla Comunità Europea).

Le imprese individuali e societarie aventi i requisiti previsti dalla Legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge quadro per l'artigianato), e s.m.i., dopo la presentazione della S.C.I.A. in modalità telematica, allo Sportello unico per le attività produttive, dovranno presentare la domanda di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane.

Sono soggetti, invece, a **comunicazione** da presentarsi allo Sportello unico per le attività produttive in modalità telematica, **utilizzando l'apposita modulistica** disponibile sul sito web del Comune nelle pagine dedicate allo Sportello unico per le attività produttive:

- la variazione di Responsabile dell'attività produttiva;
- la variazione della ragione sociale;
- la variazione della forma societaria;
- le modifiche ai locali;
- la cessazione dell'attività.

ONERI

Nessuno.

SCADENZE/RINNOVI

Non sono previsti scadenze o rinnovi.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Normativa nazionale

- **Decreto Legge 04/07/2006, n. 223**, convertito con modifiche con **Legge 04/08/2006, n. 248**;
- **Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 114**, e s.m.i.;
- **Legge 8 agosto 1985, n. 443**, e s.m.i. (solo per le imprese individuali o societarie artigiane);
- **Legge 7 agosto 1990, n. 241**, e s.m.i. (V. art. 19 così come sostituito dall'art. 49, comma 4 bis, del D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito con modificazioni con Legge 30/07/2010, n.122).